COMUNE DI CALDAROLA, Prot. n.629 del 30-01-2016 arrivo Cat.4 Cl.-6

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Al Sindaco del Comune di Caldarola
comune.caldarola.mc@legalmail.it

CORTE DEI CONTI
0000982-29/01/2016-SC_MAR-T71-P

Al Consiglio comunale di Caldarola
comune.caldarola.mc@legalmail.it

All'Organo di revisione
rosaria.garbuglia@odcec.mc.legalmail.it

Oggetto: Comune di Caldarola – Rendiconto Esercizio 2013 - Legge 266/2005

Si trasmette la deliberazione n 17/2016/PRSE concernente l'oggetto.
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)

Via G. Matteotti n. 2 60121 Ancona - Italia | Tel. 071 5016232/218
e-mail: sezione.controllo.marche@corteconti.it – PEC: sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it

Deliberazione n. 17/2016/PRSE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2016

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Cons. Pasquale PRINCIPATO- Componente relatore
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

LEGGE 266/2005

RENDICONTO 2013

COMUNE DI CALDAROLA

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite del 3 luglio 2003 n. 2 e del 17 dicembre 2004 n. 1 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza dell'11 giugno 2008 n. 229;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione del 15 aprile 2014 n. 11/AUT/2014/INPR (pubblicata in G.U., S.O. 8 maggio 2014, n.105);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2013;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente acquisite agli atti con prot. n. 2650 del 2.11.2015;

VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore Cons. Pasquale Principato;

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge 266/2005 alle Sezioni regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, che, insieme a una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*" precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche "*alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che "*l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (....) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*" e che "*tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel*

termine di 30 giorni dal ricevimento" prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".*

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza 5 aprile 2013 n. 60) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che i nuovi controlli, al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assurto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvengono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7, comma 7, della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte Cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare all'attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. 23 dicembre 2005 n. 266 con riguardo al rendiconto 2013 non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 bis Tuel prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento.

Nondimeno sono emersi profili critici che permangono tali, all'esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, e che di seguito si specificano:

1. <u>Verifica vincoli di bilancio</u>

1.1 La gestione di competenza presentava, nel triennio 2011-2013, i seguenti saldi, negativi negli ultimi due esercizi:

2011	2012	2013
4.755,70	-21.401,31	-40.582,10

Inoltre, dall'analisi delle entrate e delle spese straordinarie risultava l'accertamento di risorse non ripetitive per € 248.000,00 (di cui € 50.000,00 per recupero evasione tributaria ed € 198.000,00 per sanzioni violazioni al codice della strada) oltre che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 55.515,00 alla parte corrente del bilancio a fronte di impegni per spese straordinarie pari a zero.

In particolare, quanto alle entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada, l'andamento nel tempo del relativo importo non è ricorrente: da un importo accertato di € 258.926,42 del 2010 e di € 260.000,00 nel 2011 si è passati a € 170.000,00 nel 2012 e ad € 198.000,00 nel 2013 (poi peraltro sceso a € 125.000,00 nel 2014).

1.2 Nell'ambito delle verifiche compiute sul rendiconto 2013 (e rilevati anche nel parere reso dall'Organo di revisione) sono stati evidenziati residui attivi relativi al recupero dell'evasione tributaria per € 63.211,10 di cui € 50.000,00 accertati a competenza, la cui riscossione risulta pari a zero.

Al riguardo l'Amministrazione fa presente che la voce comprende pratiche di accertamento per recupero evasione ICI/IMU di competenza del 2013 e riscosse per l'intero importo nelle annualità 2014 e 2015.

2. <u>Verifica dei parametri di ente strutturalmente deficitario</u>

2.1 Nell'ambito delle verifiche relative al rendiconto 2013 è stato acclarato il mancato rispetto del parametro deficitario n. 4 concernente il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

3. <u>Residui attivi in conto capitale</u>

3.1 L'esame dei residui attivi di parte capitale ha rilevato la presenza di crediti di importo significativo rivenienti da esercizi precedenti il 2009 per il complessivo importo di € 169.625,99 ed altri residui attivi per canoni di depurazione, dal 2010 in poi. In fase istruttoria, pertanto, si è richiesto all'Ente di fornire informazioni sui titoli giuridici posti a giustificazione del mantenimento dei predetti residui e alle eventuali riscossioni medio tempore intervenute.

3.2 Nella nota del 2.11.2015 l'Ente ha riferito che la somma di € 157.108,99 riguardava un progetto di ristrutturazione del palazzo comunale finanziato con fondi regionali per il sisma del 1997 la cui rendicontazione non è stata effettuata per il contenzioso in corso con le imprese aggiudicatrici. Invece, il credito di € 12.517,00 riguardava "uno stanziamento residuo su progetto di realizzazione loculi cimiteriali rimasti in bilancio per memoria, sia in entrata che in uscita, come somme stanziate originariamente, ed eliminati in fase di riaccertamento straordinario dei residui." Infine, l'Ente ha riferito che i canoni di depurazione fanno riferimento a quote di rimborso per mutui a carico della ASSM di Tolentino, interamente riscosse nel 2015 per le annualità 2010/2013.

4. <u>Residui passivi in conto capitale</u>

4.1 D'altro canto l'esame dei residui passivi di parte capitale ha rilevato la presenza di debiti di importo altrettanto significativo rivenienti dai esercizi precedenti il 2009 per una somma pari ad € 411.191,48. E' stato richiesto all'ente di relazionare in merito alla tipologia di tali

obbligazioni fornendo informazioni relative ai rapporti giuridici sottostanti e ai connessi procedimenti di spesa anche successivi all'esercizio 2013.

4.2 Nella risposta del 2.11.2015, l'Ente ha fornito informazioni circa le diverse opere poste in essere nell'ambito della pubblica illuminazione, dell'urbanistica e gestione del territorio, circa le somme da erogare per i finanziamenti post sisma 1997 sull'edilizia privata, per i servizi cimiteriali e per lavori di urbanizzazione di aree produttive.

Alcune di queste opere risultano nell'esercizio 2015 terminate e pagate e i relativi residui, di importi minimi, hanno rappresentato economie che sono state eliminate con la revisione straordinaria dei residui del 2014, mentre la somma di € 243.780,44 riguarderebbero capitoli ancora aperti per lavori sul patrimonio comunale (palazzo comunale, torre civica, etc.) non ancora definiti per contenzioso in corso.

5. <u>Servizi conto terzi</u>

5.1 Nell'ambito dei controlli svolti con riguardo ai servizi conto terzi alla voce "Altre per servizi c/terzi" sono stati rilevati impegni allocati al capitolo "anticipazione somme per opere eseguite per privati o enti" per un totale di € 34.428,76.

5.2 Chiesti chiarimenti, l'Ente ha offerto in comunicazione un elenco analitico recante l'indicazione degli importi impegnati in tale voce ed ha, partitamente, rappresentato:

- € 7.412,01 per somme derivanti dal rimborso INAIL per infortunio di un operaio ed utilizzate per € 3.000,00 per acquisto di voucher e per € 4.412,01 rigirati al capitolo di entrata rimborsi e recuperi;
- € 953,00 per fondi residuali – quota parte spettante all'Ente – già incamerati per il censimento generale della popolazione dell'anno 2011 ed eliminati con la revisione dei residui anno 2014;
- € 1.988,27 per somme derivanti da rimborsi spese legali per una vertenza vinta dall'Ente ed incassate provvisoriamente in questo servizio, ma da girare al capitolo dell'entrata rimborsi e recuperi in quanto l'onere corrispondente era già stato pagato dal Comune;
- € 396,18 per somme incamerate dalla Regione per abbattimento di barriere architettoniche e pagate nell'anno 2014 ad un portatore di handicap cui il finanziamento era destinato;
- € 1.155,09 per quote incamerate dal gettito del 5 per mille sull'anno 2010 e destinate a progetti sociali;
- € 8.841,40 per somme che riguardano, esclusivamente, l'introito e il riversamento del tributo per la tutela ambientale di competenza provinciale in relazione al gettito TARES da parte dell'Ente;
- € 3.553,21 gettito POR di competenza dell'anno 2014 e momentaneamente incamerati in detta gestione e successivamente rigirati ai rispettivi capitoli di entrata;
- € 6.500,00 quota parte a carico della Regione per il progetto "Dialettiamoci" (L.R. 11/2009) dove il Comune di Caldarola, quale comune capofila ha utilizzato detta somma nell'anno 2014 per le spese inerenti tale progetto.

6. Organismi partecipati

6.1 L'Organo di revisione ha attestato che l'Ente non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, c. 4, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. In sede istruttoria sono state richieste le motivazioni del mancato adempimento con premura di comunicare le informazioni richieste dalla norma.

6.2 L'Amministrazione ha rappresentato che in sede di approvazione del rendiconto 2013, i dati necessari per asseverare i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2013 non erano ancora interamente disponibili. Successivamente è stata verificata la correttezza dei dati indicati in bilancio con quelli delle società partecipate dall'Ente anche se l'Organo di revisione non ha inviato la relativa attestazione di asseverazione, quale allegato obbligatorio al rendiconto 2013.

RITENUTO

La Sezione, pur riconoscendo l'insussistenza – nei limiti degli accertamenti svolti – di gravi irregolarità contabili, segnala all'attenzione dell'Amministrazione comunale, nell'ottica della sana gestione finanziaria, la presenza di alcuni profili critici in quanto potenzialmente suscettibili di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente negli esercizi futuri.

1. L'analisi sugli equilibri di parte corrente ha evidenziato che una quota significativa delle spese correnti ordinarie è stata finanziata con entrate correnti straordinarie. Tali entrate – inoltre – sono risultate caratterizzate da una scarsa velocità di riscossione.

Il Collegio ritiene di dover evidenziare come l'utilizzo di entrate a carattere straordinario per il finanziamento di spese correnti ordinarie comporta rischi per gli equilibri di medio e lungo periodo. Infatti, ove il contributo all'equilibrio corrente proveniente dalla "gestione straordinaria" venisse a mancare, l'Ente si troverebbe a dover fronteggiare un corrispondente squilibrio di competenza.

Sarebbe pertanto auspicabile – e in tal senso depongono anche i principi contabili (principio n. 2, postulato n. 20) – che le entrate straordinarie siano destinate al finanziamento di spese di investimento ovvero di spese correnti aventi analoga natura (cfr. Cfr. Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia, delib. 23.12.2015, n. 177; Sez. reg. contr. Marche, delib. 28.5.2015, n. 138; Sez. reg. contr. Calabria, delib. 28.5.2014, n. 27).

2. La relazione del Magistrato istruttore evidenzia il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 di cui al d.m. del 18 febbraio 2013.

Questa Sezione ha avuto modo di affermare che il rallentamento dei flussi di pagamento costituisce indice di una possibile difficoltà nel reperire la necessaria liquidità, circostanza, questa, che dimostra la limitata capacità di far fronte in modo tempestivo ai crediti liquidi ed esigibili di terzi e un rilevante grado di inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse.

Al riguardo si rammenta che la normativa che prescrive l'obbligo di assicurare la tempestività dei pagamenti è finalizzata all'esigenza di garantire sia il "licere agere", che il rispetto del "buon andamento" dell'azione amministrativa di cui anche all'art. 97 della Costituzione.

Il Collegio, evidenziando che l'ente non ha fornito alcuna giustificazione in merito, sottolinea che il parametro riferito ai residui passivi (n. 4) è indice della difficoltà connessa al processo di formazione e smaltimento degli stessi e, dunque, di una certa inefficienza nell'amministrazione finanziaria delle risorse.

Conclusivamente, la Sezione invita l'Ente ad effettuare un'attenta gestione dei flussi di cassa al fine di assicurare il tempestivo pagamento delle forniture dei beni e dei servizi finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Riguardo ai residui attivi di parte capitale ante 2009 conservati in bilancio, ed in particolare per il credito di € 12.517,00 riguardante lo "stanziamento residuo su progetto di realizzazione loculi cimiteriali rimasti in bilancio per memoria" il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'Ente riguardo all'avvenuta eliminazione degli stessi in sede di riaccertamento 2014.

Ciò nondimeno deve rilevarsi come la rappresentazione dei dati contabili nel rendiconto di gestione 2013 sia stata influenzata dalla presenza di crediti e debiti insussistenti in quanto non fondati su idonei titoli giuridici. Il *modus procedendi* dell'Amministrazione non è pertanto risultato in linea con le norme stabilite dal Tuel in materia di accertamento delle entrate. E' opportuno ricordare, a tal fine, che ai sensi dell'art. 179 Tuel, l'accertamento è quella fase del ciclo di gestione delle entrate con la quale "*sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.*" Ne deriva che gli accertamenti delle entrate di cui trattasi si sarebbero dovuti registrare sulla base di specifici contratti di compravendita non essendo a tal fine sufficiente neanche la sottoscrizione preliminare di vendita (cfr. in senso conforme deliberazione n. 65/2013/PAR di questa Sezione regionale).

4. L'analisi della situazione finanziaria complessiva ha fatto emergere diverse situazioni di contenzioso – di consistente importo – in cui l'Ente è convenuto. L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013 di € 51.550,00 (di cui vincolato solo € 15.500,00) non risulta sufficiente per una situazione di eventuale soccombenza, peggiorata dal fatto che l'Organo di revisione nel questionario attesta il mancato vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi.

A tale proposito va rammentato che il Principio contabile n. 3 per gli enti locali in tema di Rendiconto degli enti locali, elaborato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, al punto 65 prevede che "l'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione." In proposito può inoltre richiamarsi quanto è stato affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delib. n. 23/2013) secondo cui "la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza delle passività potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per

passività potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale".

E' pertanto auspicabile, nonché necessario, dopo un'attenta revisione dello stato del contenzioso in essere, accantonare risorse per far fronte ad eventuali soccombenze che potrebbero verificarsi.

5. Da ultimo, richiamati gli esiti delle verifiche svolte con riferimento alle contabilizzazione di alcune poste nei servizi conto terzi, il Collegio rileva che il principio n. 2, punto 25, evidenzia che "le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione." Esse riguardano "tassativamente":

a) le ritenute erariali;

b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale;

c) i depositi cauzionali;

d) il rimborso dei fondi economali anticipati all'economo;

e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;

f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi."

Nei servizi per conto terzi l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni. Questo caratterizza le spese come partite di giro, circostanza che non è sembrato ravvisarsi in alcune voci riportate nella voce "altre per servizi conto terzi", in particolare con riferimento agli incassi/spese sopra riportati sebbene, come evidenziato dall'ente, "talvolta momentaneamente allocate nei capitoli conto terzi", poi "rigirati ai rispettivi capitoli di entrata". Va ricordato, inoltre, che il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non vi rientrano è stato ora legislativamente stabilito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011 (previsione confermata dal d.lgs. n. 126/2014).

In relazione ai casi rilevati quali contributi regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per progetti POR, l'Ente locale non sembra essere un semplice erogatore di fondi ma partecipa al procedimento, svolgendo una propria autonoma attività amministrativa.

Altra situazione critica si rileva per la somma erogata dall'INAIL per l'infortunio di un operario, utilizzata in parte per l'acquisto di *voucher* non contabilizzati all'interno della spesa del personale che, tuttavia, rimanendo al di sotto dei limiti imposti dai criteri di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006 per un discreto margine (€ 15.774,97) rispetto alla spesa dell'esercizio 2012, avrebbe potuto assorbirne l'incremento per l'acquisto dei *voucher*.

Si rammenta che l'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione, e potrebbe comportare un'elusione del rispetto del patto di stabilità, atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.

Infatti, considerati gli importi in rilievo, una diversa corretta imputazione dei medesimi avrebbe potuto determinare una violazione del patto di stabilità, risultando la differenza fra il saldo finanziario ed il saldo obiettivo finale per il 2013 (punto 5.4 del questionario) pari a 18.000,00 euro. Pertanto in sede istruttoria si sono svolti ulteriori approfondimenti che hanno consentito di appurare che, sebbene si siano individuati incassi di spese in conto capitale e impegni di spese correnti a cui corrispondono i relativi accertamenti, gli importi sono tali da assicurare l'avvenuto rispetto del patto di stabilità nell'esercizio considerato.

Ne consegue la necessità di un'attenta riconsiderazione delle predette modalità di contabilizzazione.

6. Riguardo agli organismi partecipati, e segnatamente alla nota informativa di cui all'art. 6, comma 4, d.l. n. 95/2012, giova ricordare come la disposizione in esame mirava ad arginare il fenomeno del disallineamento delle poste debitorie e creditorie iscritte nei bilanci dell'amministrazione e delle società da essa partecipate. È evidente, infatti, che eventuali disallineamenti possano nascondere passività potenziali e/o debiti fuori bilancio in grado di influenzare la stabilità degli equilibri di bilancio dell'ente.

Si sottolinea che tale adempimento è stato abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. e), d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Il senso dell'intervento abrogativo, tuttavia, deve essere letto congiuntamente all'introduzione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato che, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti decorre dall'esercizio 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (cfr. Allegato 4.4 al d.lgs. 118/2011).

Pertanto, il Collegio rileva la necessità di idonei flussi informativi tra l'Ente e gli Organismi partecipati in considerazione dei contenuti delle verifiche da effettuare e delle sue finalità (riconducibili all'esigenza di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente).

Si raccomanda, pertanto, che i competenti uffici comunali e l'organo di revisione procedano con periodicità, a prescindere dall'esistenza di uno specifico obbligo normativo e dalla quota di partecipazione, alla riconciliazione dei rapporti di debito/credito intercorrenti tra l'Ente e le sue società partecipate.

Tanto premesso la Sezione di controllo per la Regione Marche,

RACCOMANDA

- di perseguire l'equilibrio di parte corrente del bilancio assicurando che le risorse straordinarie non ricorrenti siano destinate esclusivamente al finanziamento di spese aventi analoga natura;
- di adottare misure per incrementare la velocità di gestione dei procedimenti di spesa, al fine di evitare l'accumulo di residui passivi;
- di assicurare, per il futuro, una rigorosa valutazione dei presupposti che giustificano l'accertamento – e la conservazione a residuo – delle entrate derivanti da alienazioni;

- una rigorosa verifica delle partite creditorie che concorrono a determinare il volume dei residui attivi, dei presupposti cui è subordinato il loro mantenimento e l'adozione di ogni opportuna iniziativa per il conseguimento dei relativi crediti;
- di effettuare la revisione dei contenziosi in essere verificando le situazioni di soccombenza provvedendo agli adeguati accantonamenti nel fondo rischi per passività potenziali;
- di procedere ad una rigorosa verifica dei presupposti cui è subordinata l'allocazione di una posta contabile tra i servizi per conto terzi;
- l'attivazione di idonei flussi informativi con gli organismi partecipati anche in vista di una corretta ed esaustiva ricostruzione dei reciproci rapporti di debito/credito.

INVITA

l'Organo di revisione ad integrare sul sistema SIQuEL i dati relativi agli organismi partecipati come evidenziati in parte motiva

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Caldarola.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella camera di consiglio del 21 gennaio 2016.

Il relatore
Pasquale Principato

Il Presidente f.f.
Andrea Liberati

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE ★ ANCONA ★ CORTE DEI CONTI

Depositato in Segreteria in data
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dr. Carlo SERRA

28 GEN. 2016

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71
DOC. INTERNO N.53657497 del 28/01/2016